



CIRCOLARE N° 27-2015 DEL 6 LUGLIO 2015

Nuovi interpelli in materia di sicurezza

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, in data 25 giugno 2015, ha fornito nuove risposte ad interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- istanza: **interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati**
destinatario: Consiglio Nazionale degli Ingegneri
- istanza: **formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale**
destinatario: Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)
- istanza: **applicazione dell'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari**
destinatario: Federazione Nazionale UGL Sanità
- istanza: **criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro**
destinatario: Consiglio Nazionale degli Ingegneri
- istanza: **criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare**
destinatario: Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori)

In particolare l'interpello in materia di art. 65 (uso dei locali interrati e seminterrati) fornisce le seguenti indicazioni:

Al riguardo si segnala che le modalità di utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei sono regolamentate dall'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008.

In particolare, il comma 3 dell'articolo appena citato attribuisce all'organo di vigilanza il potere di *“consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2”*.

Il potere attribuito all'organo di vigilanza, dal succitato art. 65 comma 3, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento all'utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori.

Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell'art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni *"non diano luogo ad emissione di agenti nocivi"*, presuppone il rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, d.lgs. n. 81/2008).

Sulla base di quanto sopra, si desume che nell'ambito dell'atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull'orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima.

Per quanto riguarda i criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro la richiesta di chiarimenti del CNI citava:

all'allegato al d.m. 6 marzo 2013). In particolare l'interpellante chiede di sapere se sia possibile *"per l'Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all'allegato"*.

l'interpello chiarisce che:

La Commissione ritiene che il decreto 6 Marzo 2013 imponga a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare – in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari e area relazioni/comunicazioni) - il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto 6 Marzo 2013. Dunque, colui che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree di cui al citato decreto, dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in parola in relazione a ognuna delle tre aree.

Tanto premesso, l'Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l'incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 Marzo 2013, per ciascuna delle citate "aree tematiche" per la quale voglia svolgere le attività di docenza.